



24578-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2021
Gerardo Sabeone	- Presidente -	Sent. n.846
Rossella Catena		
Matilde Brancaccio		R.G. n. 25378/2020
Renata Sessa		
Elena Carusillo	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile
(omissis) , nata a (omissis)

avverso la sentenza emessa il 10/10/2019 dalla Corte di Appello di Caltanissetta;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore, che, riportandosi alla requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato, con rimessione degli atti al giudice civile per le statuizioni civili;
udito per la ricorrente l'Avv. (omissis) il quale ha concluso riportandosi alla richiesta di annullamento della sentenza impugnata ai fini del riconoscimento della responsabilità civile dell'imputato;
letta la memoria difensiva depositata dall'Avv. (omissis) nell'interesse dell'imputato
(omissis) .

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore della parte civile (omissis), avv. (omissis), ricorre per cassazione, avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta che, in riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta, ha assolto (omissis) in ordine al delitto di cui all'art. 595 cod. pen., ha revocato le statuizioni in favore della parte civile ed ha compensato tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.

2. L'avv. (omissis) articola le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge, consistita nell'aver la Corte territoriale reso la sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste, anziché con la formula perché il fatto non costituisce reato richiesta dall'imputato (omissis), e per motivazione illogica e contraddittoria in relazione all'insussistenza del delitto di diffamazione sul presupposto della continenza espressiva dell'esposto nonché della veridicità storica dei fatti denunciati e interpretati dall'imputato come persecutori nei suoi confronti.

Si legge nel ricorso che l'esposto a firma dell'avv. (omissis) era stato inoltrato impropriamente anche ad organi privi di competenza al solo scopo di screditare la figura istituzionale del magistrato (omissis), sicché, al fine di escludere la configurazione del delitto, alcuna rilevanza avrebbe dovuto attribuirsi alla circostanza, valorizzata dalla Corte d'appello, relativa al mancato invio dell'esposto alla locale Procura della Repubblica, avendo, peraltro, il (omissis) inoltrato una precedente denuncia a carico della (omissis) per i delitti di abuso d'ufficio e falsa testimonianza, dalla quale era scaturito un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione.

Si sottolinea ancora nel ricorso che la terminologia utilizzata nella redazione dell'esposto (disonestà intellettuale inaudita, sistematica volontà persecutoria, conclamato pregiudizio, nocumento ingiustificato e pregiudizievole) e il riferimento, sia pur implicito, alla rilevanza penale dei comportamenti della (omissis) avrebbe dovuto escluderne, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di appello, la sua valutazione in termini di mera manifestazione, sia pur aspra e polemica, del diritto di critica o di semplice sollecitazione alla verifica dell'attività del magistrato rivolta agli organi competenti dall'esponente il quale, a dire della Corte territoriale, per una combinazione di eventi, aveva finito col sentirsi vittima della volontà persecutoria del magistrato.

3. L'avv. (omissis) nella memoria difensiva, dopo aver puntualmente criticato tutti i punti del ricorso, ha concluso per il rigetto dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure articolate nel motivo di ricorso sono fondate.

2. L'avv. (omissis) è stato tratto a giudizio per aver asseritamente diffamato (omissis) (omissis), magistrato in servizio presso la sezione civile del Tribunale di Trapani, inoltrando al Ministero della Giustizia, alla Procura Generale della Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Presidente del Tribunale di Trapani e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani un esposto nel quale denunciava il magistrato di aver assunto, nell'esercizio delle sue funzioni, comportamenti (specificamente consistiti nel deposito della motivazione di una sentenza dopo pochi minuti la decisione, nel rigetto di un'istanza di rinvio di udienza omettendo di valutare le legittime ragioni addotte, nel rigetto di una richiesta di deposito di note scritte difensive) lesivi, persecutori e connotati da disonestà intellettuale nella trattazione di taluni procedimenti che lo vedevano svolgere la funzione di difensore.

Condannato in primo grado, (omissis) è stato assolto per insussistenza del fatto all'esito del giudizio di secondo grado.

3. Il ragionamento articolato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata appare contraddittorio.

3.1 I giudici di appello, dopo aver richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza sul diritto di critica e sui suoi limiti, hanno ritenuto che, nel caso in esame, non fosse stato superato il limite della contenenza in quanto le espressioni utilizzate da (omissis) nell'esposto, sebbene manifestazione di uno sfogo talora sferzante, non si risolvevano in gratuite offese, ma avevano come obiettivo, unico e primario, quello di sottoporre ai competenti organi la valutazione dei comportamenti e dei provvedimenti del magistrato, rappresentativi di un atteggiamento persecutorio ai suoi danni. Pertanto, il linguaggio usato si profilava, ad avviso della Corte territoriale, come funzionale esclusivamente al giudizio critico e non come mero pretesto denigratorio.

Premesso che in materia di diffamazione sussiste il potere cognitivo e valutativo della Corte di cassazione in merito alla offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione poiché è compito del giudice di legittimità procedere a considerare, in primo luogo, la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, poi, la portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Fabrizio, Rv. 256706), ritiene il Collegio che, nel caso di specie, il giudice di appello non abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, sebbene l'esimente del diritto di critica postuli una forma espositiva corretta, strettamente funzionale

alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui reputazione, tuttavia la stessa non vieta l'utilizzo di termini che, oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo del quale si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui i termini stessi vengono utilizzati (Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133; Sez. 5, n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C, Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726).

Invero, ad avviso del Collegio, nella condotta incriminata si riscontra l'offesa all'onore e alla reputazione del magistrato, poiché, in realtà, le espressioni utilizzate da (omissis) nel corpo dell'esposto -in specie quelle secondo cui (omissis), nell'esercizio delle sue funzioni, avrebbe attuato "un gioco al massacro" assumendo atteggiamenti di "conclamato pregiudizio" diretti a nuocerlo e a umiliarlo, spinta da una "disonestà intellettuale inaudita" e "doppia"- non possono essere ricondotte nell'alveo di una congrua rappresentazione della vicenda volta soltanto a giustificare alle autorità la propria censura in ordine alle modalità con le quali il magistrato aveva svolto le attività contestate e ad evidenziare la lesione che, dal censurato *modus operandi*, era derivata alla propria sfera umana e professionale.

Il fraseggio utilizzato non manca, certamente, di gratuita offensività.

In sede di esposto disciplinare nei confronti di un magistrato, additarlo come autore di atti viziati da parzialità, perché improntati a manifesto atteggiamento negativo e di sfavore nei confronti di una delle parti processuali, significa negargli il riconoscimento delle qualità essenziali per un giudice che, prima ancora della preparazione professionale, della laboriosità e della diligenza, deve porre al servizio della giustizia la sua incondizionata serenità e imparzialità.

La critica, espressa in tali termini, in ordine al comportamento assunto da un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, pertanto, supera *ex se* il requisito della continenza richiesto ai fini dell'esercizio del diritto di critica, se non è suffragata da fatti obiettivamente riscontrabili e se non è ugualmente controbilanciata dal requisito di verità putativa.

3.2 La Corte territoriale nel riformare la decisione del giudice di prime cure ha omissis una reale e concreta valutazione della veridicità o meno, anche solo in termini di verità putativa, dei fatti attribuiti alla (omissis).

Si è infatti limitata ad un giudizio astratto affermando, peraltro in maniera contraddittoria, che, sebbene la confutazione delle vicende denunciate fosse agevolmente desumibile dalla documentazione prodotta dal magistrato, egualmente (omissis), in ragione "della combinazione di una serie di dati oggettivi, seppur parziali, da lui rielaborati secondo la propria visione delle cose" sia era effettivamente convinto della sua lettura dei fatti.

Manca sul punto un ragionamento adeguatamente critico ed approfondito.

4. Dalle suesposte considerazioni consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per il nuovo esame al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.

5. Al giudice del rinvio va demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per il nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso il 17/03/2021.

Il Consigliere estensore

Elena Carusillo



Il Presidente

Gerardo Sabeone

